



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 616 del 10/10/2018

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI

OGGETTO: Ottemperanza Sentenza n. 4352/18 Giudice di Pace Santa Maria C.V. RG. n.1186/2018., per il pagamento di € 408,75 relativo alle spese di registrazione del D.I. 929/2015, in favore del Ottavio Albio De Maffutiis.

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: Ottemperanza Sentenza n. 4352/18 Giudice di Pace Santa Maria C.V. RG. n.1186/2018, per il pagamento di € 408,75, relativo alle spese di registrazione del D.I. 929/2015, in favore del Ottavio Albio De Maffutiis.

IL DIRETTORE ad interim U.O.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Premesso che

è stata notificata, a questa A.O.R.N., dall'avv. Ottavio Albio De Maffutiis, in data 17/07/2018, Sentenza n. 4352/2018 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere (CE), con la quale il giudice adito condanna questa Azienda al pagamento della *Imposta di Registro* relativa alle spese di registrazione del Decreto Ingiuntivo n. 929/2015, proposto a suo tempo per il recupero dei crediti nei confronti di questa amministrazione sanitaria;

Vista

l'annotazione in calce al predetto documento che invita a *procedere* all'adempimento di cui trattasi;

Precisato

che gli atti richiamati, sono allegati alla presente determinazione e ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Ritenuto

di dover provvedere alla restituzione del pagamento dell'Imposta di Registro n° 2015/024/DI/000000929/0/001 emanata dall'Agenzia delle Entrate, in favore del predetto professionista, al fine di evitare ulteriore aggravio di spese a carico di questa Azienda;

Considerato che

la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla vigente normativa legislativa in materia;

DETERMINA

per le causali in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

- **Ottemperare** la Sentenza n. 4352/2018 emessa del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere (CE);
- **Liquidare** la somma di € 408,75 (quattrocento-otto/75), relativa alle spese di registrazione del Decreto ingiuntivo 929/2015 presso il Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere (CE), da imputare sul conto "*fondo contenzioso per ritardato/mancato pagamento*" n. 202020160 del Bilancio 2018, in favore dell'avv. Ottavio Albio De Maffutiis;
- **Precisare** che i compensi processuali da erogare al medesimo professionista, indicati nel dispositivo di sentenza al punto 3., saranno corrisposti con disgiunto provvedimento a ricevimento della fatturazione elettronica richiesta con e-mail del 29/08/2018;
- **Autorizzare** la U.o.c. Gestione Economico – Finanziaria ad emettere il relativo ordinativo di pagamento;
- **Trasmettere** copia della presente determinazione al Direttore Generale, alla U.O.C. G.E.F., nonché al Collegio Sindacale per il controllo di competenza ed all'avv. Ottavio Albio De Maffutiis.

Il Dirigente U.O.C.
Affari Generali e Legali
dr. Eduardo Scarfiglieri

Il Direttore *ad interim*
U.O.C. Affari Generali e Legali
avv. Eduardo Chianese

Da "affarigenerali@ospedalecasertapec.it" <affarigenerali@ospedalecasertapec.it>

A "protocollo interno" <protocollointerno@ospedalecasertapec.it>

Data martedì 17 luglio 2018 - 14:15

I: RELAZIONE DI NOTIFICA ai sensi dell'art. 3bis L. 53-1994

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
e di Alta Specializzazione
Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta
via Palasciano s.n. 81100 CASERTA
U.O.C. Affari generali e legali

Informativa Privacy - Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 (Codice Privacy) e successive modificazioni ed integrazioni, si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola (ed eventualmente i suoi allegati) Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.

Da : "Per conto di: studiogale@pec.demalex.com" posta-certificata@pec-email.com

A : affarigenerali@ospedalecasertapec.it

Cc :

Data : Fri, 13 Jul 2018 12:03:28 +0200

Oggetto : POSTA CERTIFICATA: RELAZIONE DI NOTIFICA ai sensi dell'art. 3bis L. 53-1994

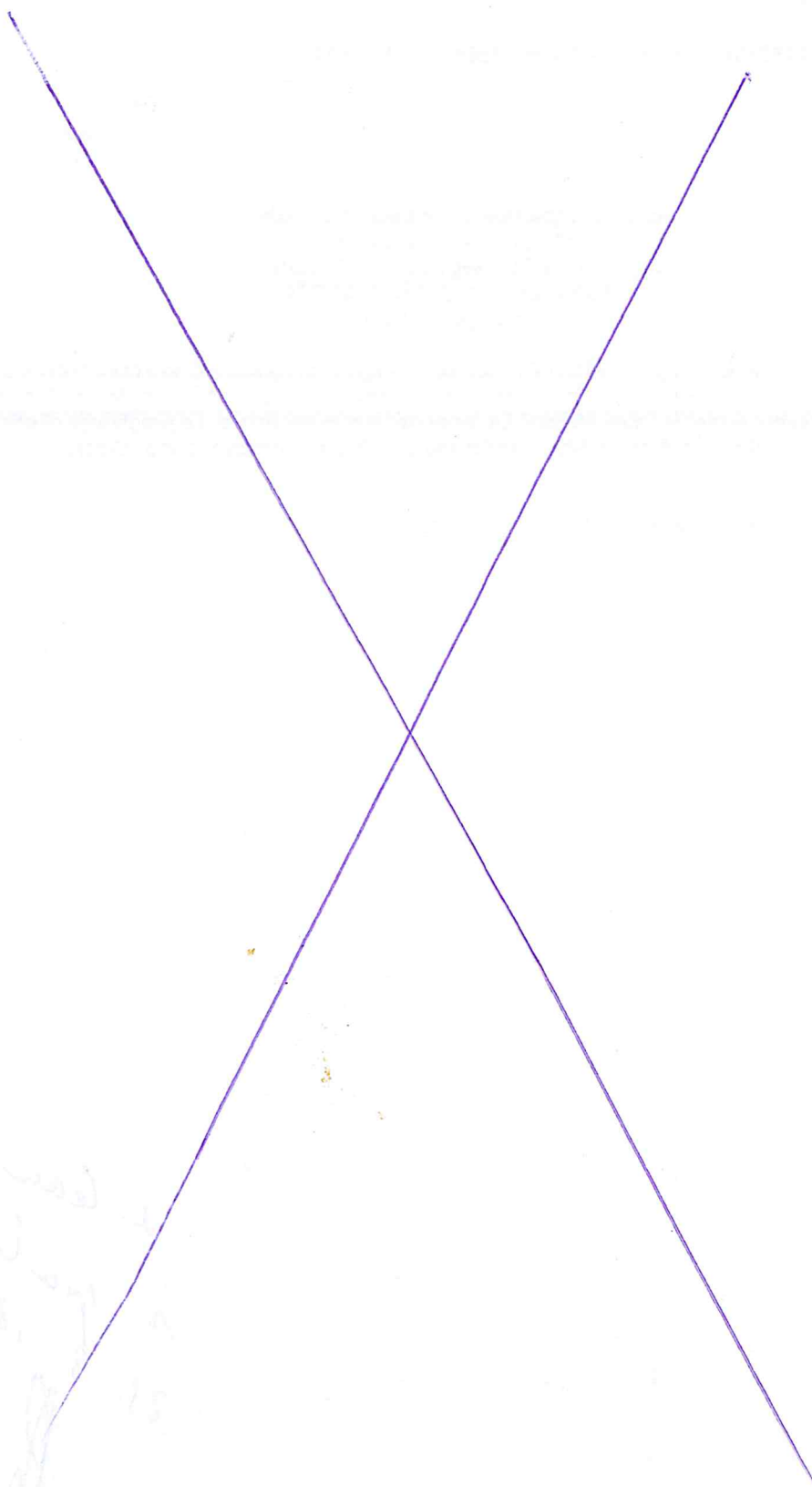
Allegato(i)

4352.pdf (132 Kb)

RELAZIONE DI NOTIFICA ai sensi dell'art. 3bis L. 53-1994.pdf.p7m (155 Kb)

BodyPart.txt (931 bytes)

d. Genn
in pratica
28. 8. 18
ch





REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. N. 6352/18
R.G. N. 1186/18
REP. N. 10855/18
CRON. N. 10855/18

Il Giudice di Pace avv. Vincenzina Esposito ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al R.G. n. 1186/2018, avente ad oggetto "pagamento"

TRA

De Maffutiis avv. Ottavio Albio, quale difensore di se stesso

ATTORE

CONTRO

Azienda Ospedaliera di Caserta Sant'Anna e San Sebastiano, in persona del legale rapp.te pro - tempore, sedente in Caserta Via Palasciano

CONVENUTA CONTUMACE

Conclusioni: all'udienza del 28 maggio 2018 il delegato dall'istante concludeva come da verbale, riportandosi ai propri atti e verbali di causa e chiedeva accogliersi la domanda.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 6 dicembre 2017, l'attore, quale difensore di se stesso, conveniva in giudizio nanti questo ufficio per l'udienza dell'1 febbraio 2018 l'Azienda Ospedaliera di Caserta, in persona del legale rapp.re pro - tempore, per sentirla dichiarare debitrice nei suoi confronti della somma di euro 408,47 e, pertanto, sentirla condannare al pagamento di detta somma.

Nella premessa dell'atto di citazione si partecipava che l'istante aveva ottenuto dal Tribunale di S. Maria C.V. decreto ingiuntivo n. 929/2015 con il quale alla convenuta era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 9.947,55 in favore di egli attore.

Successivamente l'attore si vedeva recapitare dal concessionario **avviso di liquidazione n. 2015/024/DI/000000929/0/001** per l'importo di euro 408,75, a titolo di tassa di registrazione del decreto ingiuntivo, che non era stata pagata dalla convenuta, a tanto tenuta essendo essa debitrice e soccombente.

13

L'istante dopo aver invano chiesto all'Azienda Ospedaliera di provvedere a quanto da essa dovuto e fornito tutti i chiarimenti dalla stessa richiesti, vistane l'inerzia e considerato che egli nei confronti del fisco era obbligato solidalmente, aveva provveduto al pagamento della tassa, come da ricevuta agli atti.

Con il presente giudizio l'attore chiede la condanna della controparte alla ripetizione della somma da egli versata al fisco.

Con vittoria di spese e compensi professionali.

Iscritta la causa a ruolo, essa veniva assegnata al sottoscritto giudicante.

L'Azienda Ospedaliera di Caserta Sant'Anna e San Sebastiano, pur ritualmente citata non si è costituita e, pertanto, se ne dichiara la contumacia.

Trattandosi di fatti che vanno decisi per tabulas, all'udienza del 28 maggio 2018 ritenuta matura la causa per la decisione, la stessa, previa precisazione delle conclusioni a cura del delegato dall'istante, veniva assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e, pertanto, va accolta nei limiti di ragione.

In ordine all'ammissibilità della domanda si rileva che la Corte Suprema di Cassazione con sentenza n. 1198/2012 si è uniformata al principio consolidato, più volte affermato, secondo cui la sentenza non costituisce titolo esecutivo, quanto alle spese di registrazione che la parte abbia sostenuto successivamente alla pronuncia e tali spese non sono incluse nell'eventuale provvedimento di compensazione contenuto nella sentenza, ma vanno ripartite fra le parti in base ai principi del diritto civile e tributario circa la responsabilità solidale delle parti contendenti nei confronti del fisco.

Ciò comporta che il titolo in base al quale la parte che abbia provveduto al pagamento della tassa di registro, può procedere esecutivamente sui beni della controparte per ottenerne il rimborso non è (solo) la sentenza da essa invocata, bensì quella che accerti l'esistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione di regresso (in tal senso si vedano, tra le altre, Cass. 27.6.2011 n.14192; Cass. 16.6.2008 n.16212; Cass.21.2.2001 n.2500; Cass. 3.5.1991 n.4858 e Cass. S.U. 21.8.1990 n.8533).

Ed invero, la sentenza che decide il giudizio non costituisce titolo esecutivo sulle spese di registrazione, pagate dopo la sua emissione.

Se ciò vale per le sentenze, a maggior ragione deve valere per i decreti ingiuntivi, divenuti definitivi.

Nel merito, si rileva che dal modello F 23 depositato, l'istante ha provato di aver pagato la tassa di registro, pari ad euro 408,75, per la causale per cui è causa, indi, risulta soddisfatta la condizione per la richiesta ripetizione.

Per tali motivi la domanda oltre che ammissibile, risulta provata e, quindi, va accolta.

Ne consegue che la convenuta va condannata al pagamento della somma di euro 408,75, oltre interessi legali a decorrere dalla domanda sino all'effettivo soddisfo.

Trattandosi di debito di valuta la rivalutazione monetaria non può essere riconosciuta, non avendo l'istante provato di aver subito un danno ulteriore rispetto a quello che gli interessi legali soddisfano ex art. 1224 c.c.-

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, avv. Vincenzina Esposito, definitivamente pronunciando sulla domanda iscritta al R.G. n. 1186/2018, proposta da De Maffutiis, avv. Ottavio Albio/Azienda Ospedaliera di Caserta Sant'Anna e San Sebastiano, in persona del legale rapp.te pro - tempore, rejetta ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:

1) in accoglimento della domanda, condanna l' Azienda Ospedaliera di Caserta Sant'Anna e San Sebastiano, in persona del legale rapp.te pro - tempore, al pagamento della somma di euro 408,75 in favore dell'istante, oltre interessi legali a decorrere dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;

3) condanna l' Azienda Ospedaliera di Caserta Sant'Anna e San Sebastiano, in persona del legale rapp.te pro - tempore al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 320,00 di cui euro 70,00, per spese, euro 250,00 per compensi professionali oltre CPA ed IVA.

Così deciso in S. Maria Capua Vetere il

Il Giudice di pace
avv. Vincenzina Esposito ~

Vincenzina Esposito

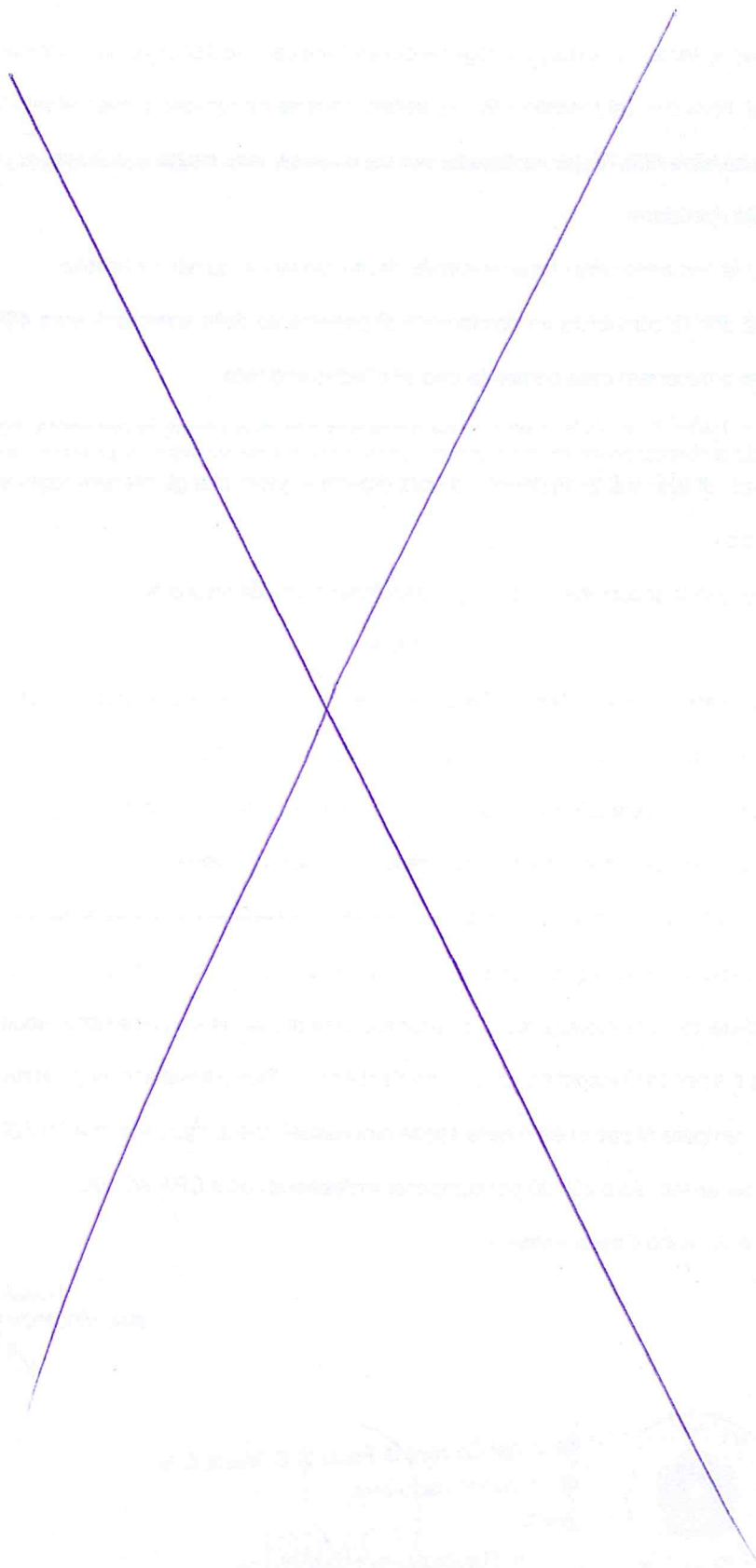


Ufficio del Giudice di Pace di S. Maria C.V.

Depositato in cartella

A. Maria C.V.

9 9 AUG 2018
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(G. Magliocco)



STUDIO LEGALE
Avv. OTTAVIO ALBIO de MAFFUTIIS
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Via Melisurgo, 4 - 80133 Napoli
Telefono 0817905513 - Fax 0817905533
E mail info@demalex.com
Codice Fiscale DMFTVL69M17F839Y
Partita I.V.A. 07169170631

RELAZIONE DI NOTIFICA ai sensi dell'art. 3bis L. 53-1994

Io sottoscritto **Avv. OTTAVIO ALBIO de MAFFUTIIS** (C.F. DMFTVL69M17F839Y), in ragione della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 e successive modifiche, nonché in virtù dell'autorizzazione rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della stessa legge dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, giusta delibera dell'11/03/2014 n. 001748, quale difensore di se stesso,

NOTIFICO

unitamente alla presente relazione l'allegato **4352.pdf**, copia informatica estratta dal fascicolo telematico contenente la sentenza civile n. 4352/2018 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere dottoressa Esposito per il giudizio recante n. R.G. 1186/2018, introdotto da Ottavio Albio de Maffutiis contro l'Azienda Ospedaliera di Caserta Sant'Anna e San Sebastiano (P.IVA: 02201130610)

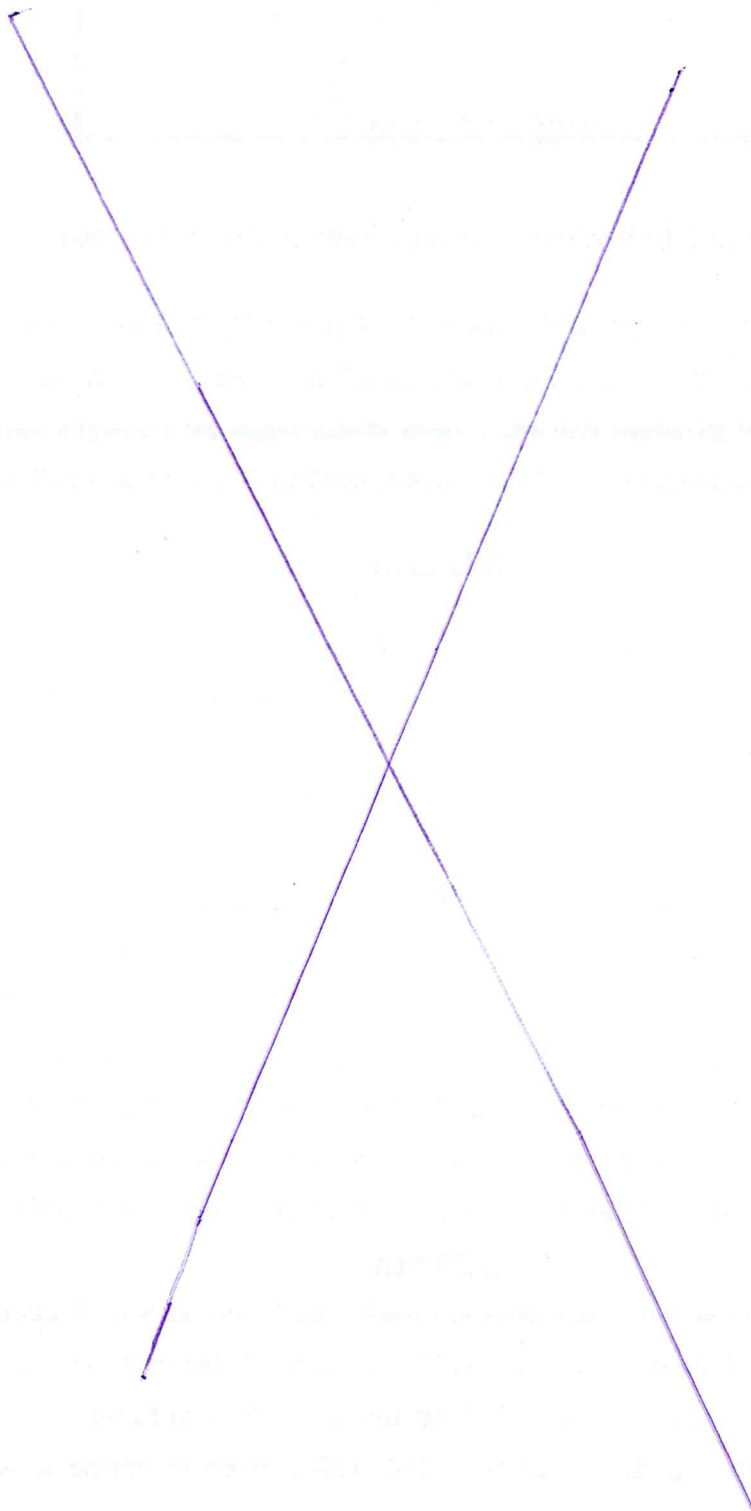
all'**Azienda Ospedaliera di Caserta Sant'Anna e San Sebastiano** (P.IVA: 02201130610), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Caserta, alla Via Palasciano, all'indirizzo di posta elettronica certificata affarigenerali@ospedalecasertapec.it, estratto dal registro delle pubbliche amministrazioni reperito sul sito pst.giustizia.it, facendogliene spedizione a mezzo di posta elettronica certificata proveniente dall'indirizzo studiolegale@pec.demalex.com in corso di validità comunicato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli ed iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE).

ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis, comma 9 bis e 16 undecies, comma 3 del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012 che l'allegato **4352s.pdf**, contenente la sentenza civile n. 4352/2018 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere dottoressa Esposito per il giudizio recante n. R.G. 1186/2018 è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico dal quale è stato estratto.

Napoli, 13 luglio 2018

F.to digitalmente da **Avv. OTTAVIO ALBIO de MAFFUTIIS**





**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

DETERMINA DIRIGENZIALE

PARERE CONTABILE

Registro Autorizzazioni n°:	UAPAT	del	
Budget Economico:	2018		
Codice Conto:	202020160		
Descrizione:	FONDO CONTENZIOSO PER RITARDATO / MANCATO PAGAMENTO		
Presente Autorizzazione:	€408,75	n° 9	SUB 1
Registro Autorizzazioni n°:		del	
Budget Economico:			
Codice Conto:			
Descrizione:			
Presente Autorizzazione:	€0,00	n°	SUB
Registro Autorizzazioni n°:		del	
Budget Economico:			
Codice Conto:			
Descrizione:			
Presente Autorizzazione:	€0,00	n°	SUB

Caserta, li 04/10/2018

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA
CHIANESE EDUARDO



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 616 del 10/10/2018

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI

OGGETTO: Ottemperanza Sentenza n. 4352/18 Giudice di Pace Santa Maria C.V. RG. n.1186/2018., per il pagamento di € 408,75 relativo alle spese di registrazione del D.I. 929/2015, in favore del Ottavio Albio De Maffutiis.

In pubblicazione dal 10/10/2018 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

Atto immediatamente esecutivo

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Redatto da

Pasquale Cecere

Elenco firmatari

Eduardo Scarfiglieri - UOC AFFARI GENERALI

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA' EUROPEA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta